

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1991

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la quarantaseiesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/91<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1070/91<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerre, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la quarantaseiesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando inoltre che, essendo soddisfatte per taluni Stati membri o regioni di Stati membri e per taluni

gruppi di qualità le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, si devono accettare tutte le offerte pertinenti uguali o inferiori all'80 % del prezzo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantaseiesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 268 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 23 321 t; le quantità offerte ad un prezzo superiore a 266,5 ECU/100 kg, sono ridotte del 90 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89; le quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 266,5 ECU/100 kg sono ridotte del 75 %;

b) per la categoria C:

negli Stati membri e regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 268 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 522 t; le quantità offerte ad un prezzo superiore a 266,5 ECU/100 kg, sono ridotte del 90 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89; le quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 266,5 ECU/100 kg sono ridotte del 75 %;

c) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 274,4 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 8 698 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1991.

(<sup>1</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(<sup>2</sup>) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(<sup>3</sup>) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

(<sup>4</sup>) GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 23.

(<sup>5</sup>) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

(<sup>6</sup>) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 46.